

(N. 1827)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

e col Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1957

Estensione al 1° novembre di ogni anno dei sovrapprezzi e contributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, e dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17, a favore della Associazione italiana della Croce Rossa.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 3 novembre 1954, n. 1042 (il cui articolo 3 è stato modificato con la legge 31 gennaio 1955, n. 17) nell'istituire — in via permanente — con effetto dalla campagna 1954-55, il Fondo nazionale di soccorso invernale, regolando in conformità la raccolta delle varie contribuzioni, ha stabilito — all'articolo 13 — di applicare l'8 dicembre di ciascun anno i sovrapprezzi ed

i contributi previsti dalla legge stessa, devolvendo il relativo provento alla Associazione italiana della Croce Rossa per lo svolgimento dei compiti assistenziali.

È risultato che l'importo complessivo dei proventi dovuti alla C.R.I. ai sensi del suddetto articolo 13, ha subito, a causa della minore entrata derivante dalla soppressione del sovrapprezzo sui biglietti relativi ai pubblici

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

servizi di trasporto urbano, una sensibile contrazione rispetto all'introito pro C.R.I. relativo alle campagne di soccorso invernale effettuate anteriormente alla entrata in vigore della legge 3 novembre 1954, n. 1042.

In considerazione di quanto sopra, e tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa in relazione alle sempre crescenti difficoltà che tale Ente incontra nell'espletare i propri servizi di pubblica assistenza, si rende indispensabile aumentare da una a due le giornate di devoluzione all'Associazione italiana della Croce Rossa dei proventi introitati per i sovrapprezzi ed i con-

tributi previsti dalla legge 3 novembre 1954, n. 1042, nonchè per il diritto di prelievo sulle scommesse previsto dalla legge 31 gennaio 1955, n. 17.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, inteso ad estendere alla giornata del 1° novembre di ciascun anno l'applicazione dei sovrapprezzi indicati.

Poichè, tuttavia, tale estensione si sarebbe manifestata particolarmente gravosa nei confronti degli spettacoli cinematografici, si è ritenuto di dover escludere dal provvedimento medesimo il sovrapprezzo sui biglietti di ingresso alle relative sale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e nell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1955, n. 17, si applicano, in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa, anche nella giornata del 1° novembre di ciascun anno, fatta eccezione per il sovrapprezzo sui biglietti d'ingresso nelle sale cinematografiche.